

APPELLO TORINO - 15 luglio 1946. — Pres. ed Est. De Matteis - Elva c. Piquarre.

MATRIMONIO CIVILE - DIVORZIO - ORDINE PUBBLICO - SENTENZA STRANIERA - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.

Con l'adesione alla Convenzione dell'Aja, approvata e resa esecutiva in Italia dalla L. 7 settembre 1906 n. 523, lo Stato Italiano ha cessato di considerare contrario all'ordine pubblico interno il divorzio pronunciato da autorità giudiziarie straniere (1). Sola condizione è quella che non si tratti di cittadini italiani anche se divenuti tali nel corso della procedura di deliberazione. Costatata tale condizione negativa, nulla osta, sotto questo aspetto, alla deliberazione della sentenza straniera di divorzio (2).

APPELLO MILANO - 7 luglio 1944. — Pres. Ciaccia - Est. Raffaelli - Wild c. Camuri.

MATRIMONIO CIVILE IN ITALIA - EBRAICO IN FRANCIA - DIVORZIO EBRAICO IN GRECIA - TRIBUNALE RABBINICO - CARATTERE DI ORGANO GIURISDIZIONALE STATUALE - SENTENZA DI DIVORZIO - ESECUTORIETÀ IN ITALIA (Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 appr. con L. 7 settembre 1905, n. 523).

Lo scioglimento o l'annullamento di un matrimonio religioso pronunciato dal tribunale competente in un paese in cui detto tribunale viene considerato, in materia matrimoniale, organo dello Stato avente giurisdizione speciale, opera anche sul matrimonio civile. Pertanto e non essendo peraltro essa contraria all'ordine pubblico italiano, la sentenza che pronunci all'estero il divorzio secondo la legge ebraica, può essere deliberata in Italia (3).

(Omissis) - DIRITTO. - (Omissis). — Il Nehama conobbe la Camuri in Italia e volendola far sua, né la Camuri prestandosi ad esserlo senza un vincolo regolare, la sposò senz'altro in forma civile ad Asti. Se non che il Nehama, turco di nascita, spagnolo di elezione, viveva in Grecia, a Salonico, dove la legge del luogo considera validamente uniti in matrimonio solo coloro che o abbiano celebrato secondo il rito della religione professata, ed è comprensibile che, di fronte a tale stato di cose e dovendo vivere a Salonico, la Camuri esigesse che il Nehama acconsentisse, od entrambi abbiano spontaneamente voluto, che la loro unione fosse consacrata in modo tale da essere considerata legittima a tutti gli effetti nel paese in cui avrebbero vissuto. Di qui il matrimonio religioso ebraico di Ginevra.

In tale ipotesi non si può altrimenti affermare che lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio religioso da parte dell'organo competente avente giurisdizione religiosa e civile, nel paese in cui lo scioglimento o l'annullamento sia chiesto ed ottenuto, non agisca sul matrimonio celebrato in forma civile, salvo che la legge nazionale degli sposi vi si opponga, per ragioni sostanziali, dato che con il venire meno del vincolo religioso, ne cessano anche gli effetti civili, così come gli stessi si erano prodotti con la celebrazione in forma religiosa, indipendentemente da quella pur avvenuta in forma civile; e sarebbe assurdo pretendere che gli effetti civili suddetti cessassero solo in relazione a quelli ordinamenti giuridici dai quali l'efficacia di quel matrimonio fosse riconosciuta e non anche in relazione a quelli ordinamenti giuridici che l'efficacia stessa non

(1) In senso conforme, vedasi Cass. 13 luglio 1939 in *Il dir. eccl.*, 1940, pag. 20; vedasi anche Rocchi, *L'esecuzione in Italia delle sentenze di divorzio emesse in Stati non aderenti alla convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902* (nota di dissenso alla sentenza della Corte d'Appello di Roma 15 dicembre 1936) in *Riv. di dir. internaz.*, 1939, pag. 100; ivi ampi richiami bibliografici e giurisprudenziali.

(2) In senso conforme, App. Torino 7 febbraio 1941 in *Il dir. eccl.*, 1941, pag. 417.

(3) Cfr. in senso contrario MONACO, *L'efficacia in Italia del divorzio ebraico all'estero* in *Giur. ital.*, 1945, I, 2, 81, ivi abbondanti richiami dottrinali e giurisprudenziali; BASSANO, *Efficacia in Italia di uno scioglimento di matrimonio pronunciato da un Tribunale rabbinico all'estero* in *Foro ital.*, 1946, I, col. 611.

riconoscono, sempre che il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e della sentenza di scioglimento, o annullamento di esso non contrastino con lo statuto personale dei due coniugi.

Nè a far ritenere diversamente può indurre la considerazione che, nella specie, il matrimonio religioso fu celebrato quando gli sposi erano già uniti con la forma civile e che, in quanto al matrimonio celebrato in conformità della legge del luogo di celebrazione, per un principio generale di diritto internazionale privato, è riconosciuto sempre valido, il matrimonio in forma religiosa non potrebbe avere nessuna efficacia di fronte a qualsiasi ordinamento, a meno che ne sussista alcuno che ammetta la coesistenza di due forme di matrimonio legale tra due persone.

L'essere il matrimonio, celebrato in conformità della legge del luogo, riconosciuto ovunque valido, costituisce un diritto degli sposi a tale riconoscimento, ma non esclude la facoltà degli sposi stessi di regolare successivamente il loro vincolo matrimoniale in conformità della legge religiosa loro o di uno di essi anche agli effetti civili, qualora questi di quella siano consequenziali e che di poi si attengano al regolamento del loro vincolo e delle vicende di esso a quest'ultima legge. E ciò tanto più in un caso come la fattispecie, in cui, avendo il Nehama la cittadinanza spagnuola e la Camuri ventiduesima acquistata, come è stato autorevolmente ritenuto in dottrina, sarebbe stato imprudente per i due, proprio come spagnuoli, fermarsi al matrimonio civile secondo le forme del nostro codice, poichè tale matrimonio avrebbe potuto essere soggetto ad impugnativa davanti ai tribunali spagnuoli.

Infatti la Spagna, secondo la sua legge antica, conosceva, è vero, due forme di matrimonio, quella religiosa (art. 42 c. c.) e quella civile (art. 75 c. c.), ma quella era limitata a coloro che non professavano la religione cattolica ed era subordinata all'obbligo di fare espressamente questa dichiarazione di non confessionalità davanti all'autorità competente, ed i cittadini spagnoli all'estero dovevano fare tale dichiarazione davanti il console spagnolo, il quale, allora, era autorizzato a procedere alla celebrazione del matrimonio civile. E se la dottrina sosteneva che gli spagnoli all'estero avevano facoltà di optare fra la legge del luogo e la legge spagnola, celebrando, in questo caso, il matrimonio avanti al console spagnolo, la giurisprudenza, basandosi sugli art. 100, comma 2, e 101, n. 4, c. c., decideva costantemente che il matrimonio civile degli spagnoli doveva essere fatto secondo le forme spagnole, e avanti al console. Ne conseguiva che, nella specie, il matrimonio celebrato ad Asti in forma civile correva tutte le probabilità di essere invalido anche secondo la legge nazionale degli sposi, mentre, come si è detto, era *sicut non esset* per la legge greca, cioè per la legge del luogo dove gli sposi avrebbero vissuto.

Nec onsegue che sostanzialmente bene giudicò il Tribunale quando considerò che, celebrandosi fra i due coniugi Nehama Camuri il matrimonio in forma religiosa ebraica a Ginevra, non si celebrò un secondo matrimonio distinto da quello in forma civile celebratosi ad Asti, in quanto il legame che ne derivava si consacrava fra le stesse persone e che quindi unico era il vincolo che si contraeva, così che lo scioglimento di esso da parte del Tribunale religioso di Salonico in rapporto necessariamente alla forma religiosa di matrimonio celebrato in Ginevra, ma produttivo anche di effetti giuridici, e la sola, per degli ebrei, che li producesse in Grecia, opera anche su tutte le qualsiasi forme in cui il matrimonio stesso potesse essere stato celebrato in questo o in quel paese del mondo, salvo che fosse stato celebrato secondo la legge nazionale dei due sposi. (Omissis).

La parte appellante censura la sentenza del Tribunale in quanto, contrariamente a quanto esso ritenne, la sentenza rabbinica in questione non sarebbe suscettibile di deliberazione in quanto non emanerebbe da un organo statale. Si fa richiamo, per sostenere tale eccezione, al principio per cui non possono essere sottoposte a deliberazione le sentenze ecclesiastiche anche se pronunciate in uno Stato il cui ordinamento attribuisca ad esse valore di atti giurisdizionali per il diritto statale territoriale.

A parte che tale principio non è affatto pacifico, come del resto la difesa Wild riconosce, non mancando chi, ad esempio, dopo l'introduzione del matrimonio concordatario in Italia, ha autorevolmente sostenuta la possibilità di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio, e se è pur vero che tale opinione non si basa comunque su di una supposta equiparazione delle sentenze ecclesiastiche a quelle statuali, bensì sulla condizione che, ai fini

della delibazione, la sentenza ecclesiastica acquista vigore in Italia attraverso l'ordinanza della corte di appello (art. 17, L. 27 maggio 1929 n. 847) venendo così incorporata in un atto della nostra autorità giurisdizionale, con cui forma un tutto unico, ed acquista valore attraverso il riconoscimento dei nostri organi (onde ben può riferirsi alla volontà dello Stato), nella specie la questione è diversa, poichè il Tribunale rabbinico di Salonico (in materia matrimoniale (come gli altri tribunali religiosi nella materia stessa) in Grecia pronuncia non come un organo di coordinamento autonomo collegato a quello dello Stato, per quanto rilevante, ma da quello statale pur sempre distinto e di cui lo Stato stesso consideri le sentenze come propri atti giurisdizionali, ma come organo giurisdizionale dello Stato stesso e pertanto come un tribunale di esso, avente giurisdizione speciale. Infatti esso pronunzia, come si rileva dalla prodotta sentenza, « In nome del Re dei Greci », e del resto tale sua particolare natura si rileva dalle norme positive, al cui contenuto si è già fatto richiamo, sulle comunità israelitiche, di cui il testo è dato in atti, attestato dal Console spagnolo di Salonico e comunque consultabili nel *Repertoire de droit international* ed in particolare nel vol. VI, pag. 191, n. 60; 196, n. 90, e 426-8), con il che sembra superflua una separata trattazione sulla sufficienza e idoneità o meno della prova delle leggi straniere della cui applicazione si tratta, essendo fuori dubbio che quella in atti ben può essere, ancorchè fosse insufficiente o non sufficientemente autentica, integrata e verificata dalle ricerche del giudice, nonchè per la conoscenza che egli possa averne anche attraverso la dottrina.

Ne consegue che l'eccepito ostacolo alla delibazione non sussiste, poichè il non aver avuto luogo un separato giudizio di delibazione non impedisce che la stessa avvenga in via incidentale agli effetti del presente giudizio, in cui in via di eccezione la Camuri fa valere la sentenza straniera di cui si discute. (*Omissis*).

Nè può valere la pretesa Wild di riportare il divorzio ebraico con la procedura formale, che gli è propria, in contraddittorio delle parti, nel quadro di divorzio sovietico, il quale, come si è accennato, dette luogo alle surricordate decisioni di specie, onde far ritenere anche la presente causa della stessa specie e sentire negare la escutorietà di cui si tratta come emessa in uno Stato non aderente alla Convenzione dell'Aja. Assimilare un divorzio consensuale, solo perchè la procedura di esso si inizia con un atto formale di ripudio di quello dei coniugi che lo chiede, ripudio che l'altro coniuge può accettare come nella specie o di cui può contestare il fondamento lasciando in tal caso al tribunale rabbinico di decidere se pronunciare o meno lo scioglimento, al divorzio unilaterale sovietico, è quanto mai arbitrario. Nella specie invero si tratta di divorzio consensuale, quale è previsto da più di una legislazione come ad esempio dal codice francese e le sentenze di divorzio francesi debbono pure essere rese esecutive in Italia, la Francia essendo uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja. (*Omissis*).